

L'EVR nel CCPL 2022

(circolare illustrativa a cura del Servizio sindacale di ANCE Brescia)

Premessa: la disciplina dell'EVR nel rinnovo 2022

Con circolare del 15 dicembre 2022, ANCE Brescia ha provveduto ad illustrare i contenuti del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro firmato dalla stessa ANCE con le Segreterie delle Organizzazioni sindacali di categoria FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA CGIL.

Con la presente, ANCE Brescia intende fornire alle imprese i chiarimenti applicativi della disciplina dell'EVR da riconoscersi ai dipendenti, nel corso del 2023, in considerazione del positivo andamento congiunturale del settore delle costruzioni a Brescia, come registrato a consuntivo sulla base dei parametri definiti dal predetto CCPL.

In via incidentale, le imprese, che avessero necessità di ricevere la prima circolare, sono pregate di contattare il Servizio Sindacale di ANCE Brescia per concordare le modalità di un nuovo inoltro del testo.

Ai fini di una più corretta esposizione della disciplina di cui trattasi, riteniamo utile una breve sintesi della disciplina contrattuale sul punto.

Individuazione dei parametri

L'erogazione dell'EVR è dovuta solo nel caso in cui sia registrato un andamento positivo del settore edile bresciano.

Per misurare la natura positiva di tale andamento, le Parti hanno individuato i quattro parametri di seguito indicati:

- 1) Numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Assistenziale Paritetica Edile di Brescia;
- 2) Monte salari denunciato alla medesima Cassa;
- 3) Ore denunciate alla CAPE, depurate dalle ore di Cassa Integrazione Guadagni;
- 4) Numero delle notifiche preliminari ricevute, nell'anno, per il tramite dell'applicativo GE.CA., avuto riguardo alla data di avvenuta denuncia, da CAPE.

Alla determinazione dell'importo finale dell'EVR ciascun parametro concorre nella misura del 25%.

Misura dell'EVR 2022

Le Parti, in deroga a quanto testualmente previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, hanno definito, quale condizione di miglior favore, che l'importo massimo dell'EVR sia pari al 4% dei minimi in vigore al 1° settembre 2020: al riguardo, ricordiamo, solo per completezza, che il CCNL fa tuttora riferimento ai livelli retributivi in vigore al 1° luglio 2014.

Sezione I – L'esito dell'avvenuta verifica a livello provinciale

L'andamento dei parametri a livello provinciale nel 2022

Alla luce dell'interpretazione diramata a suo tempo da ANCE, va premesso che la verifica, per l'anno 2022, circa l'esistenza, o meno, dei presupposti dell'erogazione è stata svolta confrontando i dati riferiti al triennio "2022-2021-2020" rispetto a quello "2021-2020-2019".

Tale verifica, necessaria stante la natura variabile dell'EVR, incerto sia nella corresponsione che nella misura del relativo importo, per l'indeterminatezza a priori dell'andamento dei parametri, spetta a Cassa Edile, che ha, poi, il compito di inviare ad ANCE e alle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCPL, in ciascun anno di applicazione della disciplina contrattuale, i dati attestanti il suddetto andamento nel triennio.

L'esito della verifica a livello provinciale riferita al 2022

Con riferimento all'anno 2022, CAPE ha provveduto ad informare le Parti sociali delle risultanze positive di tutti i quattro parametri di cui sopra.

Pertanto, con verbale di esame congiunto sottoscritto il 20 marzo 2023, ANCE Brescia e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA CGIL si sono date reciprocamente atto, viste le predette risultanze, della erogabilità, nella misura massima a livello provinciale, dell'EVR riferito all'anno 2022, ferma restando, però, la necessaria verifica circa la sussistenza, o meno, dei due parametri aziendali, da verificare a livello di singola impresa (v. infra).

Le Parti sociali hanno, quindi, dato mandato a Cassa Edile perché la stessa provveda ad informare le imprese iscritte dell'esito della verifica dei parametri.

Importo teorico dell'EVR secondo l'inquadramento professionale del lavoratore

L'andamento positivo di tutti i quattro parametri fa sì che l'importo teorico spettante al lavoratore vada individuato, sulla base del suo inquadramento contrattuale, nei valori riportati nelle tabelle che seguono:

Operai

Operai	Minimi orari al 1-09-2020	Importo lordo orario EVR (4% dei minimi orari di settembre 2020)
IV livello	7,25 €	0,29 €
Specializzato	6,73 €	0,27 €
Qualificato	6,06 €	0,24 €
Comune	5,18 €	0,21 €

Impiegati

Impiegati	Minimi al 1-09-2020	Importo lordo mensile
1 ^a car. Super	1.790,71 €	71,63 €
1 ^a cat.	1.611,63 €	64,47 €
2 ^a cat.	1.343,02 €	53,72 €
Ass. tecnico	1.253,51 €	50,14 €
3 ^a cat.	1.163,96 €	46,56 €
4 ^a cat.	1.047,57 €	41,90 €
4 ^a cat. – primo impiego	895,36 €	35,81 €

La natura teorica nasce dal fatto che i suddetti importi, valevoli a livello territoriale, vanno poi rideterminati alla luce dell'andamento dei parametri aziendali.

Sezione II – Modalità e contenuti della verifica a livello aziendale

Modalità della verifica a livello aziendale

Come espressamente previsto dal CCPL, la determinazione dell'EVR realmente spettante al lavoratore vive di due fasi distinte perché, oltre al già illustrato andamento dei parametri a livello territoriale, occorre avere riguardo anche alla situazione della singola impresa.

In effetti, pur essendo stato riscontrato dalle Parti sociali, la sussistenza, a livello provinciale, dei presupposti per l'erogazione dell'EVR, ogni impresa dovrà verificare, nel proprio livello aziendale, l'andamento positivo, o meno, dei due successivi parametri individuati dalla contrattazione collettiva, ossia:

- il numero di ore denunciate dall'impresa in Cassa Edile, al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni;
- Il volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Attraverso tale verifica, l'impresa potrà stabilire se dovrà erogare, secondo le modalità più sotto definite, l'Elemento Variabile della Retribuzione:

- nella misura piena definita a livello provinciale, qualora entrambi i suddetti parametri aziendali risultassero positivi rispetto al triennio immediatamente precedente;
- nella misura del 50% dell'importo fissato a livello provinciale, qualora solo uno dei suddetti parametri aziendali risultasse positivo.
- di conseguenza, qualora entrambi i parametri aziendali risultassero pari o negativi nel confronto triennale, l'impresa non sarà tenuta ad erogare l'EVR.

In sintesi:

Numero parametri positivi a livello provinciale	EVR teorico	Numero parametri positivi a livello aziendale	EVR realmente spettante agli interessati
4	100%	2	100%
4	100%	1	50%
4	100%	0	0%

Verifica dei parametri a livello aziendale - Ruolo di Cassa Edile a supporto delle imprese - Precisazione - Modalità di conteggio dell'EVR a carico Impresa

Nel CCPL è stato previsto il coinvolgimento di Cassa Edile nella fase di supporto alle imprese al momento della determinazione dell'importo dell'EVR spettante a ogni singolo lavoratore, per i motivi ampiamente illustrati nella circolare ANCE Brescia del dicembre 2022.

Sul punto, però, si rende necessaria una precisazione.

Infatti, se viene confermato che sarà Cassa Edile a supportare le imprese nella verifica della sussistenza o meno del primo parametro aziendale, ossia il numero di ore denunciate da ogni singola impresa nell'ultimo triennio rispetto al precedente, comunicando all'interessata l'esito di tale verifica, sono, purtroppo, insorte difficoltà operative circa un rapido reperimento da parte della medesima Cassa del numero di ore denunciate nel corso del 2022, per ogni dipendente in forza nell'impresa, rilevato attraverso la Banca dati nazionale ai fini APE: in effetti, tale reperimento, almeno per il 2022, non si sarebbe concluso in tempo utile per il rispetto dei termini temporali di erogazione dell'EVR previsti nel CCPL.

Di conseguenza, viene meno, per il 2023, la possibilità, prevista dal CCPL, di un calcolo individuale dell'EVR svolto direttamente da Cassa: resta, quindi, a carico impresa calcolare l'importo dell'EVR dovuto a ciascun lavoratore, moltiplicando il valore teorico riportato nella Tabella di pag. 2 per il numero di ore denunciate al sistema delle Casse Edili, sulla base delle quali è stato determinato l'accantonamento 2022 dei ratei di GNF (Gratifica Natalizia e Ferie).

4

La verifica del secondo parametro aziendale: il volume di affari ai fini IVA – La procedura da seguire per l'eventuale confronto con le Parti sociali – Assistenza ANCE Brescia

Resta, altresì, a totale carico della singola impresa il compito di verificare l'incremento, o meno, del volume di affari IVA nell'ultimo triennio, come sopra definito, rispetto a quello immediatamente precedente.

Qualora l'andamento del parametro inerente il volume di affari IVA risultasse pari o negativo e, quindi, non consentisse l'erogazione dell'EVR nella misura piena, l'impresa dovrà inviare, entro il 31 maggio dell'anno di corresponsione del premio, un'autodichiarazione, redatta secondo lo schema che verrà diramato ufficialmente in prossimità della scadenza da ANCE Brescia e dalla Cassa Edile Brescia.

Tale invio sarà da effettuarsi via PEC, utilizzando la casella di posta elettronica certificata partisocialiediliziabresciana@legalmail.it.

Con tale dichiarazione, l'impresa notificherà ad ANCE Brescia la non sussistenza del parametro IVA, in modo che l'Associazione, come previsto dal CCNL, possa informarne le Organizzazioni sindacali.

Queste ultime hanno la facoltà, laddove lo ritengano necessario, di richiedere, tassativamente entro 15 giorni dall'informativa diffusa dall'Associazione, un confronto per la verifica di quanto dichiarato

dall'impresa da svolgersi, comunque, solo sulla base delle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa.

Per le imprese socie di ANCE, la verifica avverrà, anche da remoto, con la presenza di un funzionario di ANCE Brescia.

Va sottolineato che l'impresa che, pur a fronte di parametri IVA negativi, non attivi la procedura sopra descritta, sarà tenuta ad erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale, senza poter, quindi, far legittimamente valere una riduzione del proprio EVR.

Ad analoga conseguenza si esporrà l'impresa che rifiuti il confronto con le Organizzazioni sindacali circa la verifica della situazione aziendale.

Per contro, nel caso di attivazione della procedura sopra descritta da parte dell'impresa interessata cui non facesse seguito la richiesta di incontro da parte sindacale, ovvero, in alternativa, nell'ipotesi di accertata ricorrenza dei presupposti per la riduzione dell'importo, l'impresa sarà di certo legittimata a corrispondere ai lavoratori l'EVR in misura ridotta.

Sezione III – Casi particolari

Per quanto concerne le situazioni connesse a:

- imprese di soli impiegati;
- società di nuova costituzione, ossia aperte nel corso del 2022;
- datori di lavoro operanti in Provincia di Brescia ma provenienti da territori diversi,

rimandiamo a quanto già illustrato nella già citata circolare del 15 dicembre 2022.

Sezione IV – Modalità di erogazione dell'EVR agli operai

Preventivo accantonamento degli importi presso Cassa Edile da parte del datore di lavoro

Come detto, l'avvenuta verifica, dell'andamento incrementale di tutti i quattro parametri sopra definiti e il riscontro, tramite l'attività di CAPE, dell'aumento nelle ore complessivamente denunciate dalla singola impresa comporta la certezza dell'erogazione dell'EVR da parte del datore di lavoro.

Andamento positivo del numero di ore denunciate dalla singola Impresa in Cassa Edile

In tale situazione, l'impresa è tenuta ad iniziare ad accantonare in CAPE la metà del valore dell'EVR ottenuto moltiplicando il valore orario determinato a livello provinciale (vedasi Tabella riportata a pag. 2) per le ore utili all'accantonamento GNF 2022 del lavoratore interessato.

L'accantonamento avverrà a decorrere dalla retribuzione di competenza del mese di marzo 2023 e fino a quella riferita al mese di maggio p.v., aggiungendo alle retribuzioni indicate una percentuale pari al 16,66% dell'importo lordo dell'EVR spettante al singolo lavoratore.

Per dovere di precisione, specifichiamo che, onde evitare contestazioni sull'importo erogato, è consigliabile accantonare la percentuale sopra riportata per le prime due tranches mensili, dedicando la terza al saldo fra l'importo dovuto e quanto già accantonato, il che comporterà un valore dell'ultimo versamento in Cassa leggermente più alto dei precedenti.

Andamento positivo del volume di affari ai fini IVA

Qualora, poi, venga verificato l'andamento positivo del secondo parametro aziendale, quello inerente il volume d'affari ai fini IVA, l'impresa procederà con l'accantonamento della seconda metà del valore dell'EVR ottenuto moltiplicando il valore orario determinato a livello provinciale (vedasi Tabella di pag. 2) per le ore utili all'accantonamento GNF 2022 del lavoratore interessato

Tale ulteriore accantonamento va effettuato unitamente alle retribuzioni dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023.

Adempimenti contributivi e fiscali

Resta inteso che le dovute trattenute contributive e fiscali sulle somme oggetto di accantonamento rimangono a carico del datore di lavoro che vi adempie secondo la normativa ordinaria, ossia nel rispetto del principio di cassa, anche per il profilo contributivo, trattandosi di emolumenti ultramensili.

Rinnoviamo qui la necessaria riflessione già riportata nella nostra circolare del 15 dicembre u.s. e ribadita durante il Seminario del 23 febbraio 2023 in materia di applicabilità o meno, alla voce retributiva EVR, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

In effetti, l'EVR può essere, per la sua natura, oggetto, sotto il profilo fiscale, dell'applicazione della citata imposta sostitutiva, in luogo delle aliquote ordinarie.

In via prudenziale, però, limitatamente al solo EVR riferito all'anno 2022, visto il momento di definizione della disciplina contrattuale e della struttura premiante (novembre, ossia un mese prima della fine del periodo di riferimento), consigliamo alle imprese un'attenta valutazione di opportunità circa l'applicazione all'EVR del regime di detassazione sopra riferito, in quanto l'Agenzia delle Entrate, in casi simili, ossia in situazione di definizione dei parametri sul finire del periodo di osservazione, ha negato la fondatezza dell'applicazione del regime di tassazione agevolato.

Segnaliamo, infatti, come l'Agenzia delle Entrate abbia espresso anche recentemente un orientamento sul punto, secondo cui l'agevolazione fiscale può trovare applicazione solo sulla parte di premio riferibile al periodo di maturazione decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto integrativo (v. AE, risoluzione 26 giugno 2020, n. 56/E nonché AE, risposta 17 novembre 2020, n. 550).

L'accantonamento verso Cassa Edile dell'importo EVR sarà quindi operato sull'importo netto dello stesso: in sostanza, nei cedolini paga riferiti ai mesi di corresponsione dell'EVR, l'importo lordo entra nel giro del calcolo della retribuzione ma poi il suo valore netto va detratto dal netto a pagare (o netto in busta) per essere dirottato quale accantonamento verso CAPE.

Erogazione degli accantonamenti da parte di CAPE

CAPE provvederà alla corresponsione ai singoli interessati di quanto accantonato dalle imprese a titolo di EVR secondo le modalità e le tempistiche in uso per il pagamento delle Ferie e della Gratifica Natalizia.

Viene espressamente convenuto e confermato che la Cassa Edile sarà tenuta ad erogare l'EVR soltanto a seguito del versamento, da parte dell'impresa, alla Cassa stessa delle somme nette dovute al lavoratore a titolo di EVR: di conseguenza, la Cassa non sarà tenuta, per esplicita volontà delle Parti, ad effettuare il pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo versamento da parte dell'impresa.

Sezione V – Modalità di erogazione dell'EVR agli impiegati

In attesa della definizione, ad opera delle Parti sociali, di modalità di accantonamento dell'EVR presso Cassa Edile anche per gli impiegati, il CCPL prevede che, per tale ultima tipologia di lavoratori, l'EVR sia riconosciuto direttamente dall'impresa agli impiegati in forza presso la stessa nel corso del 2022.

In tal caso, l'impresa dovrà riconoscere all'interessato tante quote mensili dell'EVR calcolato tenendo conto della verifica in sede provinciale e in sede aziendale quanti sono i mesi di lavoro ordinario effettivamente prestato presso l'impresa nell'ultimo anno del triennio di riferimento, per un massimo di 12 mesi.

Una volta verificato l'andamento positivo del parametro aziendale relativo al numero di ore denunciate, ovvero, nel caso di impresa con alle dipendenze solo impiegati, alle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro, l'impresa verserà il 50% dell'EVR spettante al lavoratore in tre rate di pari importo unitamente alla retribuzione dei mesi marzo, aprile e maggio dell'anno di erogazione.

Qualora venga verificato l'andamento positivo del secondo parametro aziendale, l'impresa procederà a versare il 50% dell'EVR in tre rate di pari importo, unitamente alle retribuzioni dei mesi di luglio, agosto e settembre dell'anno di erogazione.

Nel caso di cessazione dell'impiegato nel corso dell'anno di erogazione, l'impresa procederà a versare l'importo totale residuo in un'unica soluzione, unitamente alle spettanze di fine rapporto.

Omnicomprendività dell'EVR sugli istituti indiretti

Come espressa mente previsto dal CCPL 30 novembre 2022, l'EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalla vigente normativa legale e contrattuale, ivi compreso, pertanto, il trattamento di fine rapporto.

Di conseguenza, l'importo erogato a titolo di EVR non comporta alcun ricalcolo dei valori degli altri istituti legali o contrattuali.

Modifica dell'inquadramento dell'operaio o dell'impiegato nel corso dell'anno di riferimento o durante l'anno di erogazione

Nel caso di modifica dell'inquadramento del lavoratore, sia egli appartenente alle qualifiche operaie sia egli rientrante fra le mansioni impiegatizie, nel corso del 2022 o nel corso del 2023, sarà dovuto l'importo dell'Elemento Variabile afferente all'inquadramento contrattuale del lavoratore al 31 dicembre 2022.

Misura dell'EVR per gli apprendisti

L'Accordo 4 aprile 2019 per la disciplina dell'apprendistato nel CCNL per i dipendenti di imprese edili ed affini ha optato, alla luce dell'art. 42, comma 5, lett. b), per un calcolo della retribuzione da riconoscere all'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio dello stesso.

Pertanto, anche l'EVR andrà riconosciuto applicando la percentuale già applicata alle altre voci retributive riconosciute al singolo apprendista.

A titolo esemplificativo quindi, un lavoratore titolare di un rapporto di apprendistato finalizzato al conseguimento dell'inquadramento come operaio qualificato avrà diritto a un EVR secondo gli importi lordi riportati nella tabella che segue:

Semestre	Percentuale	Importo lordo orario operaio	Importo lordo orario apprendista
Primo	72%	0,24 €	0,17 €
Secondo	72%	0,24 €	0,17 €
Terzo	78%	0,24 €	0,19 €
Quarto	78%	0,24 €	0,19 €
Quinto	85%	0,24 €	0,20 €
Dal sesto	90%	0,24 €	0,22 €

Analogamente ci si dovrà regolare per gli apprendisti di un diverso inquadramento contrattuale.

Resta inteso che si deve fare riferimento all'inquadramento del lavoratore al 31 dicembre 2022, come espressamente previsto, per tutti gli operai, dal testo del CCPL.

CONTATTI

Stante l'importanza dell'EVR e la sostanziale novità della relativa disciplina per la Provincia di Brescia, le imprese iscritte in CAPE che avessero necessità di ulteriori chiarimenti per tutto quanto non previsto nella presente circolare (casi particolari, lavoratori cessati, sono pregate di prendere contatti con i funzionari del Servizio sindacale di ANCE Brescia, Dottor Francesco Zanelli e Dottoressa Sara Zoni, reperibili al numero di telefono 030-399.133 ovvero ai rispettivi indirizzi e-mail (francesco.zanelli@ancebrescia.it; sara.zoni@ancebrescia.it), che sono fin d'ora a disposizione per supportare le predette imprese nella corretta interpretazione e nella conseguente applicazione del testo contrattuale.

Per gli iscritti all'Ordine dei Consulenti è, altresì, disponibile la casella di posta elettronica sportello.consulenti@ancebrescia.it aperta per agevolare il contatto fra il mondo dei professionisti e l'Associazione, nell'interesse delle imprese edili assistite da entrambi.

Brescia, 24 marzo 2023

